

H. IMPEGNI

(171) In seguito alla comunicazione dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi, il produttore esportatore in Kazakistan ha offerto un impegno sui prezzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Negli ultimi anni il prodotto in esame è stato caratterizzato da prezzi notevolmente variabili, che lo rendono inadatto ad impegni su prezzi fissi. Per superare questo problema il produttore esportatore ha offerto di indicizzare il prezzo minimo di importazione al prezzo della materia prima principale, il minerale di manganese. Tuttavia, la fluttuazione del prezzo del prodotto in esame non può essere spiegata dalla variazione del prezzo della principale materia prima, quindi non è possibile indicizzare i prezzi all'importazione minimi in base al prezzo della materia prima. In alternativa il produttore esportatore ha anche offerto di indicizzare il prezzo minimo di importazione in base ai propri costi di produzione come indicati nei suoi conti sottoposti a revisione contabile. Tuttavia questo approccio non può essere accettato poiché l'evoluzione dei suoi costi non corrisponde necessariamente all'evoluzione dei suoi prezzi. Inoltre un tale impegno non è considerato fattibile, in quanto sarebbe molto difficile per la Commissione monitorare costantemente l'evoluzione dei costi. In base a quanto sopra, l'impegno offerto è stato respinto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese (incluso il ferro-silico-manganese) di

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2007.

cui ai codici NC 7202 30 00 ed ex 8111 00 11 (codice TARIC 8111 00 11 10), originario della RPC e del Kazakistan.

2. Le aliquote del dazio antidumping applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, prima del dazio, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese	Produttore	Aliquota dei dazi
Kazakistan	Tutte le società	6,5 %
RPC	Tutte le società	8,2 %

3. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell'Ucraina è chiuso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS

COPIA T1